

TI_GERICHTE 12.1997.61 vom 30. April 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-04-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.61

FR: TI_GERICHTE 12.1997.61 du 30 avril 1997

IT: TI_GERICHTE 12.1997.61 del 30 aprile 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

È innanzitutto a ragione che l'appellante osserva come nella fattispecie non ci si trovi confrontati a cartelle ipotecarie erette a nome del proprietario del fondo ("Eigentümerschuldbriefe"), ma di fronte a cartelle ordinarie ("begebene Schuldbriefe"). In effetti, a dare in pegno manuale alla banca attrice i titoli in questione non è stata tanto la proprietaria delle particelle cioè _____, quanto il signor _____: in forza dell'art. 930 CC si presume che questi abbia agito e fosse legittimato ad agire in qualità di proprietario delle stesse. Prima conseguenza di questo stato di fatto è l'inapplicabilità dell'art. 126 RRFF e della giurisprudenza citata dal Pretore (DTF 107 III 128, 115 II 154), che si riferiva esclusivamente a cartelle ipotecarie erette a nome del proprietario dei fondi.

E. 2

È pacifico che il creditore pignoratorio di una cartella ipotecaria non ha in linea di principio la stessa posizione giuridica che compete al creditore ipotecario: in particolare, è a quest'ultimo che spetta disdire e riscuotere il credito impegnato, mentre il creditore del pegno manuale, se del caso, potrà unicamente pretendere da lui che adempia a questo impegno (art. 906 cpv. 1 CC; Oftinger/Bär, Commentario zurighese, 1981, N. 52 ad art. 906 CC con rif.; Zobl, Commentario bernese, 1996, N. 2 e 11 segg. ad art. 906 CC; Von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Vol. II, Zurigo 1974, p. 378). Il creditore pignoratorio potrà tuttavia agire in prima persona nella disdetta del credito immobiliare, nella sua realizzazione e nel suo incasso, se tale facoltà gli è stata conferita dal datore del pegno nel contratto di costituzione del pegno manuale (Oftinger/Bär, op. cit., N. 52 ad art. 906 CC e N. 125 ad art. 901 CC; Zobl, op. cit., N. 16 ad art. 906 CC; Von Tuhr/Escher, op. cit., ibidem; Staehelin, Betreibung und Rechtsöffnung beim Schuldbrief, in AJP 1994 p. 1271; DTF 97 III 120; CEFTF

E. 4

Resta ora da esaminare la richiesta dell'appellante volta a far sì che sia accertato il suo diritto a che l'eventuale importo del credito rimasto scoperto a seguito della realizzazione del pegno venga iscritto nella V. classe. Come osservato dalla stessa attrice nella sua petizione (p. 5), la decisione (negativa) presa a questo proposito dall'amministrazione del fallimento (doc. C), e quindi anche la richiesta formulata in causa dall'attrice, è sicuramente prematura e con ciò risulta irricevibile nell'ambito di un'azione di contestazione dell'elenco oneri. Vero è che se il ricavo della vendita dei fondi non dovesse bastare per soddisfare tutti i creditori aventi diritto di pegno sull'ente venduto, l'importo rimasto scoperto dei loro

crediti verrà iscritto nella quinta classe fra i crediti non garantiti da pegno, sempreché il fallito sia personalmente tenuto al pagamento di detti crediti (art. 85 2. periodo ultima frase RUF). Spetterà, a tempo debito, all'amministrazione del fallimento -e quindi non al giudice civile in una causa ex art. 250 LEF- stabilire se siano date o meno le condizioni per tale iscrizione in quinta classe: la decisione in merito verrà comunicata agli interessati con la compilazione dello "stato di ripartizione" di cui all'art. 261 LEF, ritenuto che eventuali contestazioni (come, ad esempio, quella che qui ci occupa dei creditori immobiliari i cui crediti rimasti scoperti non sono stati iscritti in quinta classe) potranno essere sollevate entro 10 giorni con un reclamo all'autorità di vigilanza (art. 263 LEF; CEFVIG 14 ottobre 1993 reclamante S. in liq.).

E. 5

Ne discende il parziale accoglimento dell'appello ai sensi dei considerandi. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I.

L'appello 10 marzo 1997 di _____ in Nachlassliquidation è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 26 febbraio 1997 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata: 1. La petizione, in quanto ricevibile, è parzialmente accolta. § La graduatoria del fallimento _____ in liq., _____, fallimento no. 159/1992, è modificata nel senso che il credito insinuato dalla _____ n in Nachlassliquidation nei confronti della _____ in liq. è radiato dalla rubrica dei crediti garantiti da pegno manuale (A.2) ed è iscritto nella rubrica dei crediti garantiti da pegno immobiliare (A.1), con riferimento agli elenchi oneri speciali che formano parte integrante della graduatoria. §§ Gli elenchi oneri speciali formanti parte integrante della graduatoria relativi alle part. no. _____ e no. _____ RFD di _____ sono modificati nel senso che per il credito della _____ in Nachlassliquidation viene stralciata la menzione "debitore: _____"; invariato tutto il resto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese, da anticiparsi dalla parte attrice, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono poste a carico della convenuta, che rifonderà a controparte fr. 1'000.- a titolo di ripetibili parziali. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in a) tassa di giustizia fr. 480.- b) spese fr. 20.- Totale

fr. 500.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico nella misura di 1/3 e per 2/3 vanno caricate alla parte appellata. Quest'ultima rifonderà all'appellante fr. 500.- per parti di ripetibili di appello. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.